TRADUZIONE

PROTOCOLLO DI LUSSEMBURGO RIGUARDANTE ALCUNI ASPETTI INERENTI AL MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, ANNESSO ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE GARANZIE INTERNAZIONALI SU BENI MOBILI STRUMENTALI

Preambolo

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I Definizioni
Articolo II Applicazione della Convenzione con riguardo al materiale rotabile ferroviario
Articolo III Deroghe
Articolo IV Poteri dei rappresentanti
Articolo V Identificazione del materiale rotabile ferroviario nell'accordo
Articolo VI Scelta della legge applicabile

CAPO II RIMEDI PER L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI, ORDINE DI PRELAZIONE, CESSIONI

Articolo VII Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l'inadempimento delle obbligazioni
Articolo VIII Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie
Articolo IX Rimedi per il caso di insolvenza
Articolo X Assistenza in caso di insolvenza
Articolo XI Disposizioni relative al debitore

CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ISCRIZIONE DELLE GARANZIE INTERNAZIONALI RIGUARDANTI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO

Articolo XII L'Autorità di sorveglianza e il Conservatore
Articolo XIII Designazione dei punti di ingresso
Articolo XIV Identificazione del materiale rotabile ferroviario ai fini dell'iscrizione
Articolo XV Modifiche aggiuntive alle disposizioni relative al Registro
Articolo XVI Tariffe del Registro internazionale
Articolo XVII Avvisi di vendita

CAPO IV COMPETENZA

Articolo XVIII Rinuncia all'immunità della giurisdizione

CAPO V RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo XIX Relazione con la Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale
Articolo XX Relazione con la Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo XXI Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Articolo XXII Organizzazioni regionali di integrazione economica
Articolo XXIII Entrata in vigore
Articolo XXIV Unità territoriali
Articolo XXV Materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico
Articolo XXVI Disposizioni transitorie
Articolo XXVII Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni
Articolo XXVIII Riserve e dichiarazioni
Articolo XXIX Dichiarazioni rese in base alla Convenzione
Articolo XXX Dichiarazioni successive
Articolo XXXI Ritiro delle dichiarazioni
Articolo XXXII Denunce
Articolo XXXIII Conferenze di valutazione, emendamenti e questioni connesse
Articolo XXXIV Il Depositario e le sue funzioni

PROTOCOLLO DI LUSSEMBURGO RIGUARDANTE ALCUNI ASPETTI INERENTI AL MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, ANNESSO ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE GARANZIE INTERNAZIONALI SU BENI MOBILI STRUMENTALI

GLI STATI PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO la necessità di dare attuazione alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («la Convenzione») nella misura in cui si applica al materiale rotabile ferroviario, alla luce degli scopi enunciati nel preambolo della Convenzione,

CONSAPEVOLI della necessità di adattare la Convenzione per rispondere alle particolari esigenze del materiale rotabile ferroviario e del suo finanziamento,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni relative al materiale rotabile ferroviario:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. I termini che figurano nel presente Protocollo sono usati nel senso loro attribuito dalla Convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti.

2. Nel presente Protocollo, i seguenti termini sono usati nel significato indicato qui di seguito:

a) «contratto che conferisce una garanzia» indica il contratto concluso da una persona in qualità di garante;

b) «garante» indica la persona che, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni in favore di un creditore garantito da un contratto costitutivo di garanzia reale, o in virtù di un accordo, concede o rilascia una fideiussione, una garanzia a prima domanda o una lettera di credito «stand-by» o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;

c) «situazione di insolvenza» indica:

i) l'apertura di procedure di insolvenza; o

ii) l'intenzione dichiarata del debitore di sospendere i pagamenti o la loro effettiva sospensione, quando la legge od altra azione dello Stato impedisca o sospenda il diritto del creditore di avviare una procedura di insolvenza contro il debitore o di esercitare i rimedi a norma della Convenzione;

d) «giurisdizione principale dell'insolvenza» indica lo Stato contraente dove è situato il centro dei principali interessi del debitore che, a questo scopo e salvo prova contraria, è considerato essere il luogo dove il debitore ha la propria sede statutaria o, in mancanza, il luogo dove si è costituito;

e) «materiale rotabile ferroviario» indica ogni veicolo che si sposti su binari fissi oppure su, sopra o sotto una guida; i sistemi di trazione, i motori, i freni, gli assi, i carrelli, i pantografi, gli accessori e le altre componenti, apparecchiature e parti installati su tali veicoli o in essi incorporati, nonché tutti i dati, manuali e registri ad essi relativi.

Articolo II

Applicazione della Convenzione con riguardo al materiale rotabile ferroviario

1. La Convenzione si applica al materiale rotabile ferroviario come previsto dalle disposizioni del presente Protocollo.

2. La Convenzione e il presente Protocollo sono conosciuti con il nome di Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali con riguardo al materiale rotabile ferroviario.

Articolo III

Deroghe

Nell'ambito delle loro relazioni reciproche le parti possono, per mezzo di un accordo scritto, escludere l'applicazione dell'articolo IX, nonché derogare o modificare gli effetti delle disposizioni del presente Protocollo, ad esclusione dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo VII.

Articolo IV

Poteri dei rappresentanti

Una persona può, in relazione al materiale rotabile ferroviario, concludere un accordo, effettuare un'iscrizione quale definita nel paragrafo 3 dell'articolo 16 della Convenzione e far valere i diritti e le garanzie derivanti dalla Convenzione in qualità di mandatario, fiduciario o rappresentante.

Articolo V

Identificazione del materiale rotabile ferroviario nell'accordo

1. Ai fini della lettera c) dell'articolo 7 della Convenzione e del paragrafo 2 dell'articolo XVIII del presente Protocollo, una descrizione del materiale rotabile ferroviario è sufficiente per identificare il materiale rotabile ferroviario se contiene:

a) una descrizione del materiale rotabile ferroviario per elemento;

b) una descrizione del materiale rotabile ferroviario per tipo;

c) una dichiarazione che l'accordo copre tutto il materiale rotabile ferroviario presente e futuro; o

d) una dichiarazione che l'accordo copre tutto il materiale rotabile ferroviario presente e futuro, eccetto determinati elementi o tipi.

2. Ai fini dell'articolo 7 della Convenzione, una garanzia su materiale rotabile ferroviario futuro identificato in conformità al precedente paragrafo è costituita quale garanzia internazionale non appena il costituente, il venditore con riserva o il concedente acquisisce la facoltà di disporre del materiale rotabile ferroviario, senza necessità di un nuovo atto di trasferimento.

Articolo VI

Scelta della legge applicabile

1. Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione dell'articolo XXVII.

2. Le parti di un accordo, di un contratto che conferisce una garanzia o di un accordo di subordinazione possono convenire sulla legge che regolerà in tutto o in parte i diritti e le obbligazioni derivanti dall'accordo.

3. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il riferimento nel precedente paragrafo alla legge scelta dalle parti indica il diritto nazionale dello Stato designato o, nel caso in cui lo Stato comprenda diverse unità territoriali, il diritto nazionale dell'unità territoriale designata.

CAPO II

RIMEDI PER L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI, ORDINE DI PRELAZIONE, CESSIONI

Articolo VII

Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l'inadempimento delle obbligazioni

1. Oltre alle misure previste dal capo III della Convenzione, il creditore può, sempre che il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito e nei casi indicati nel predetto capo, far esportare e far trasferire fisicamente il materiale rotabile ferroviario dal territorio dove si trova.

2. Il creditore non può esercitare i rimedi indicati nel paragrafo precedente senza il preventivo consenso scritto del titolare di una garanzia iscritta che prevalga su quella del creditore.

3. Il paragrafo 3 dell'articolo 8 della Convenzione non si applica al materiale rotabile ferroviario. Ogni rimedio previsto dalla Convenzione con riferimento al materiale rotabile ferroviario deve essere esercitato in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si presume esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme a una disposizione dell'accordo, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole.

4. Il creditore garantito che comunichi ai soggetti interessati, con preavviso scritto di almeno quattordici giorni di calendario, una proposta di vendita o di locazione ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione, si presume soddisfi il requisito del «preavviso ragionevole» previsto dal suddetto articolo. Tuttavia, il presente paragrafo non impedisce che un creditore garantito e un costituente o garante possano stabilire contrattualmente un preavviso più lungo.

5. Fatto salvo il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di sicurezza, lo Stato contraente provvede affinché le autorità amministrative competenti prestino sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nella misura necessaria per l'esercizio dei rimedi di cui al paragrafo 1.

6. Il creditore garantito che proponga l'esportazione di materiale rotabile ferroviario in applicazione del paragrafo 1, anziché in applicazione di un ordine di tribunale, informa per iscritto e con un preavviso ragionevole dell'esportazione proposta:

a) le persone interessate indicate ai sottoparagrafi i) e ii) del paragrafo m) dell'articolo 1 della Convenzione, e

b) le persone interessate indicate al sottoparagrafo iii) del paragrafo m) dell'articolo 1 della Convenzione che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima della esportazione.

Articolo VIII

Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie

1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia emesso una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXVII e nella misura prevista da tale dichiarazione.

2. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione, nell'ambito del conseguimento delle misure provvisorie, l'espressione «termine breve» si intende come riferito al numero di giorni di calendario decorrenti dalla data di deposito della domanda indicato nella dichiarazione effettuata dallo Stato contraente nel quale la domanda è presentata.

3. Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione si applica inserendo la disposizione seguente immediatamente dopo il sottoparagrafo d):

«e) se in ogni momento il debitore e il creditore hanno in tal modo espressamente convenuto, la vendita del bene e l'attribuzione dei relativi prodotti»,

e il paragrafo 2 dell'articolo 43 si applica sostituendo le parole «sottoparagrafo d)» con le parole «sottoparagrafi d) ed e)».

4. Il diritto di proprietà, o altro diritto del debitore trasferito per effetto della vendita indicata nel paragrafo precedente, è liberato da qualsiasi garanzia o diritto sul quale la garanzia internazionale del creditore prevalga secondo le disposizioni dell'articolo 29 della Convenzione.

5. Il creditore e il debitore o qualsiasi altro soggetto interessato possono convenire per iscritto di escludere l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione.

6. I rimedi di cui al paragrafo 1 dell'articolo VII:

a) sono resi disponibili in uno Stato contraente dalle autorità amministrative nei sette giorni successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che la misura prevista al paragrafo 1 dell'articolo VII è stata accordata o, quando la misura sia concessa da un giudice straniero, dopo che la stessa sia stata riconosciuta da un organo giurisdizionale dello Stato contraente e che il creditore è autorizzato ad ottenere tali misure conformemente alla Convenzione; e

b) le competenti autorità prestano sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza.

7. I paragrafi 2 e 6 non pregiudicano le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza.

Articolo IX

Rimedi per il caso di insolvenza

1. Il presente articolo si applica solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione dell'articolo XXVII.

2. I riferimenti nel presente articolo all'«amministratore dell'insolvenza» si intendono come riferimenti a quella persona nella sua capacità ufficiale e non personale.

Alternativa A

3. Al verificarsi di una situazione di insolvenza e nell'osservanza del paragrafo 7, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, restituisce il materiale rotabile ferroviario al creditore non più tardi della prima delle due seguenti date:

a) alla fine del periodo di attesa; e

b) alla data in cui il creditore avrebbe diritto ad acquisire il possesso del materiale rotabile ferroviario se il presente articolo non si applicasse.

4. Ai fini del presente articolo, «periodo di attesa» indica il periodo specificato in una dichiarazione dello Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.

5. Fintantoché il creditore non abbia avuto la possibilità di prendere possesso del bene secondo il paragrafo 3:

a) l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, preservano e hanno cura del materiale rotabile ferroviario e ne conservano il valore in conformità al contratto; e

b) il creditore può domandare ogni altra misura provvisoria che sia disponibile in base alla legge applicabile.

6. Il sottoparagrafo a) del precedente paragrafo non preclude l'uso del materiale rotabile ferroviario in base ad accordi conclusi per preservare, avere cura del materiale e conservarne il valore.

7. L'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, può trattenere il possesso del materiale rotabile ferroviario quando, al più tardi alla data fissata nel paragrafo 3, abbia rimediato alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e si sia impegnato ad adempiere le obbligazioni future in conformità al contratto e ai relativi documenti. Nell'ipotesi di inadempimento nell'esecuzione di obbligazioni future, non si applica un nuovo periodo di attesa.

8. Le misure previste al paragrafo 1 dell'articolo VII:

a) in uno Stato contraente sono rese disponibili dalle autorità amministrative nei sette giorni successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che è autorizzato a ottenere tali misure in conformità alla Convenzione; e

b) le competenti autorità prestano sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza.

9. È fatto divieto di ostacolare o ritardare l'applicazione delle misure consentite dalla Convenzione o dal presente Protocollo dopo la data indicata dal paragrafo 3.

10. Nessuna obbligazione del debitore in virtù del contratto può essere modificata senza il consenso del creditore.

11. Nessuna disposizione del paragrafo precedente è interpretata in modo da recare pregiudizio al potere dell'amministratore dell'insolvenza, se del caso, di risolvere il contratto in base alla legge applicabile.

12. Nessun diritto o garanzia, eccetto i diritti e le garanzie di natura non convenzionale appartenenti a una categoria coperta da una dichiarazione resa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 39 della Convenzione prevale sulle garanzie iscritte nelle procedure di insolvenza.

13. La Convenzione, così come modificata dagli articoli VII e XXV del presente Protocollo, si applica all'esercizio di qualsiasi rimedio in virtù del presente articolo.

Alternativa B

3. Al verificarsi di una situazione di insolvenza, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, notifica al creditore, dietro richiesta dello stesso, nel termine indicato in una dichiarazione di uno Stato contraente resa in applicazione dell'articolo XXVII, se intende:

a) porre rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e impegnarsi ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità all'accordo e ai relativi documenti; o

b) dare al creditore la possibilità di prendere possesso del materiale rotabile ferroviario, in conformità al diritto applicabile.

4. Il diritto applicabile cui fa riferimento il sottoparagrafo b) del precedente paragrafo può autorizzare l'organo giurisdizionale a esigere l'adozione di qualsiasi misura complementare o la produzione di qualsivoglia garanzia complementare.

5. Il creditore deve fornire prova del proprio credito e giustificazione della iscrizione della propria garanzia internazionale.

6. Se l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, non dà notifica al creditore in conformità del paragrafo 3 o se l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, pur avendo dichiarato che darà al creditore la possibilità di prendere possesso del materiale rotabile ferroviario omette di farlo, l'organo giurisdizionale può autorizzare il creditore a prendere possesso del materiale rotabile ferroviario alle condizioni fissate dall'organo giurisdizionale stesso. Può inoltre esigere l'adozione di ogni misura complementare, nonché la produzione di qualsivoglia garanzia complementare.

7. Il materiale rotabile ferroviario non è venduto in pendenza di un giudizio che riguardi il credito e la garanzia internazionale.

Alternativa C

3. Al verificarsi di una situazione di insolvenza, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, deve, entro il periodo di rimedio:

a) porre rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e impegnarsi ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità all'accordo e ai relativi documenti; o

b) dare al creditore la possibilità di prendere possesso del materiale rotabile ferroviario, in conformità al diritto applicabile.

4. Prima della scadenza del periodo di rimedio, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, può domandare all'organo giurisdizionale una decisione che sospenda la sua obbligazione ai sensi del sottoparagrafo b) del precedente paragrafo per un periodo decorrente dalla scadenza del periodo di rimedio fino, al più tardi, alla scadenza del contratto o del suo eventuale rinnovo, alle condizioni ritenute eque dall'organo giurisdizionale («periodo di sospensione»). La decisione dell'organo giurisdizionale impone che tutte le somme dovute al creditore durante il periodo di sospensione vengano pagate con l'attivo fallimentare o dal debitore una volta esigibili e che l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, adempia tutte le altre obbligazioni che sorgano durante il periodo di sospensione.

5. In caso di presentazione all'organo giurisdizionale di una domanda a norma del precedente paragrafo, il creditore non può prendere possesso del materiale rotabile ferroviario prima che l'organo giurisdizionale abbia preso una decisione. Se la domanda non è accolta entro il numero di giorni dalla data di deposito della domanda indicato nella dichiarazione resa dallo Stato contraente in cui la domanda è stata presentata, la domanda si presume respinta salvo quanto altrimenti convenuto dal creditore e dall'amministratore dell'insolvenza o dal debitore, secondo il caso.

6. Fintantoché il creditore non abbia avuto la possibilità di prendere possesso del bene secondo il paragrafo 3:

a) l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, preservano e hanno cura del materiale rotabile ferroviario e ne conservano il valore in conformità al contratto; e

b) il creditore ha la facoltà di domandare ogni altra misura provvisoria che sia disponibile in base alla legge applicabile.

7. Il sottoparagrafo a) del precedente paragrafo non preclude l'uso del materiale rotabile ferroviario in base ad accordi conclusi per preservare, avere cura del materiale e conservarne il valore.

8. Allorché, durante il periodo di rimedio o di eventuale sospensione, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, pone rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e si impegna ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità al contratto e ai relativi documenti, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, può trattenere il possesso del materiale rotabile ferroviario e l'eventuale decisione dell'organo giurisdizionale ai sensi del paragrafo 4 cessa di avere effetto. Nell'ipotesi di inadempimento nell'esecuzione di obbligazioni future, non si applica un nuovo periodo di rimedio.

9. Le misure di cui al paragrafo 1 dell'articolo VII:

a) sono rese disponibili in uno Stato contraente dalle autorità amministrative nei sette giorni successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che è autorizzato a ottenere tali misure in conformità alla Convenzione; e

b) le competenti autorità prestano sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza.

10. Salvo il disposto del paragrafi 4, 5 e 8, è fatto divieto di ostacolare o ritardare l'applicazione delle misure consentite dalla Convenzione dopo il periodo di rimedio.

11. Fatti salvi i paragrafi 4, 5 e 8, nessuna obbligazione del debitore in virtù del contratto e dei relativi documenti può essere modificata nella procedura di insolvenza senza il consenso del creditore.

12. Nessuna disposizione del paragrafo precedente è interpretata in modo da recare pregiudizio al potere dell'amministratore dell'insolvenza, se del caso, di risolvere il contratto in base alla legge applicabile.

13. Nessun diritto o garanzia, eccetto i diritti e le garanzie di natura non convenzionale appartenenti a una categoria coperta da una dichiarazione resa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 39 della Convenzione prevale sulle garanzie iscritte nelle procedure di insolvenza.

14. La Convenzione come modificata dagli articoli VII e XXV del presente Protocollo si applica all'esercizio di qualsiasi rimedio in virtù del presente articolo.

15. Ai fini del presente articolo, «periodo di rimedio» indica il periodo, decorrente dalla data in cui si verifica la situazione di insolvenza, specificato in una dichiarazione dello Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.

Articolo X

Assistenza in caso di insolvenza

1. Il presente articolo si applica solo nello Stato contraente che abbia fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo XXVII.

2. Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente dove il materiale rotabile ferroviario è situato cooperano, nell'osservanza del diritto dello Stato contraente, quanto più possibile con gli organi giurisdizionali stranieri e con gli amministratori dell'insolvenza stranieri al fine di dare applicazione alle disposizioni dell'articolo IX.

Articolo XI

Disposizioni relative al debitore

1. In assenza di inadempimento ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione, il debitore ha diritto al pacifico godimento e all'uso del materiale rotabile ferroviario secondo le disposizioni dell'accordo nei confronti:

a) del proprio creditore e del titolare di qualsiasi garanzia dal quale il debitore acquisti diritti liberi da garanzia in virtù del sottoparagrafo b) del paragrafo 4 dell'articolo 29 della Convenzione, salvo che e nella misura in cui il debitore non abbia convenuto diversamente; e

b) del titolare di ogni garanzia alla quale il diritto del debitore sia subordinato in base al sottoparagrafo a) del paragrafo 4 dell'articolo 29 della Convenzione, ma solamente in quanto lo stesso titolare abbia così convenuto.

2. Nessuna disposizione della Convenzione o del presente Protocollo pregiudica la responsabilità del creditore per inadempimento del contratto in base alla legge applicabile nella misura in cui detto contratto riguardi materiale rotabile ferroviario.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ISCRIZIONE DELLE GARANZIE INTERNAZIONALI RIGUARDANTI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO

Articolo XII

L'Autorità di sorveglianza e il Conservatore

1. L'Autorità di sorveglianza è un organo istituito da rappresentanti, nominati:

a) uno per Stato parte;

b) uno per massimo altri tre Stati designati dall'Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato (Unidroit); e

c) uno per massimo altri tre Stati designati dall'Organizzazione intergovernativa per i Trasporti Internazionali per Ferrovia (OTIF).

2. Nella designazione degli Stati di cui ai sottoparagrafi b) e c) del precedente paragrafo, è tenuto conto della necessità di garantire un'ampia rappresentazione geografica.

3. La durata del mandato dei rappresentanti nominati in applicazione dei sottoparagrafi b) e c) del paragrafo 1 è quella specificata dalle organizzazioni designanti. La durata del mandato dei rappresentanti in servizio alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore per il decimo Stato parte termina al più tardi due anni dopo tale data.

4. I rappresentanti di cui al paragrafo 1 adottano il regolamento interno iniziale dell'Autorità di sorveglianza. Ai fini dell'adozione è necessario l'accordo:

a) della maggioranza di tutti i rappresentanti; e

b) della maggioranza dei rappresentanti nominati in conformità al sottoparagrafo a) del paragrafo 1.

5. L'Autorità di sorveglianza può istituire una commissione di esperti composta da:

a) persone nominate dagli Stati firmatari e dagli Stati contraenti che siano dotate della qualificazione e dell'esperienza necessarie; e

b) altri esperti, ove necessario e incaricarla di assisterla nello svolgimento delle sue funzioni.

6. Un segretariato (il segretariato) assiste l'Autorità di sorveglianza nello svolgimento delle sue funzioni, sotto la guida dell'Autorità di sorveglianza. Il segretariato è l'OTIF.

7. Qualora il segretariato non possa o non voglia svolgere le sue funzioni, l'Autorità di sorveglianza designa un altro segretariato.

8. Il segretariato, accertata la piena operatività del Registro internazionale, deposita immediatamente un certificato in tal senso presso il Depositario.

9. Il segretariato acquista personalità giuridica internazionale nel caso non ne sia già dotato e, in relazione alle sue funzioni ai sensi della Convenzione e del presente Protocollo, gode delle stesse esenzioni e immunità riconosciute all'Autorità di sorveglianza dal paragrafo 3 dell'articolo 27 della Convenzione e al Registro internazionale dal paragrafo 4 dell'articolo 27 della Convenzione.

10. L'Autorità di sorveglianza può adottare misure che incidono unicamente sugli interessi di uno Stato parte o di un gruppo di Stati parti solo se tali misure sono state approvate anche dallo Stato parte o dalla maggioranza del gruppo di Stati parti in questione. Una misura che può pregiudicare gli interessi di uno Stato parte o di un gruppo di Stati parti è efficace nello Stato parte o nel gruppo di Stati parti in questione solo se è stata approvata anche dallo Stato parte o dalla maggioranza del gruppo di Stati parti interessati.

11. Il primo Conservatore è nominato per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci. Successivamente, il Conservatore viene nominato o rinominato per periodi successivi ciascuno non superiore a dieci anni.

Articolo XIII

Designazione dei punti di ingresso

1. Uno Stato contraente può in ogni tempo designare, mediante dichiarazione, uno o più organismi come il punto o i punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o non esclusivo, vengono trasmesse al Registro internazionale le informazioni richieste per l'iscrizione, ad eccezione dell'iscrizione di un avviso di garanzia nazionale o di un diritto o di una garanzia in base all'articolo 40 della Convenzione, costituitisi secondo le leggi di un altro Stato. I diversi punti di ingresso funzionano almeno durante l'orario di lavoro in vigore nei rispettivi territori.

2. Per quanto concerne le informazioni necessarie ai fini delle iscrizioni relative agli avvisi di vendita, una designazione effettuata in base al paragrafo precedente può consentire, ma non imporre, l'uso di uno o più dei punti di ingresso designati.

Articolo XIV

Identificazione del materiale rotabile ferroviario ai fini dell'iscrizione

1. Ai fini del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione, i regolamenti prevedono un sistema con cui il Conservatore attribuisce un numero di identificazione che consente di identificare in modo univoco gli elementi del materiale rotabile ferroviario. Il numero di identificazione è:

a) affisso sull'elemento del materiale rotabile ferroviario;

b) associato nel Registro internazionale al nome del costruttore e al numero di identificazione del costruttore dell'elemento affisso sul medesimo; o

c) associato nel Registro internazionale a un numero di identificazione nazionale o regionale affisso sull'elemento.

2. Ai fini del precedente paragrafo, uno Stato contraente può, mediante dichiarazione, specificare il sistema di numero di identificazione nazionale o regionale che è usato per elementi del materiale rotabile ferroviario soggetti a una garanzia internazionale che è stata o sarà costituita o prevista da un accordo stipulato da un debitore situato nel suo territorio al momento della conclusione dell'accordo. Il sistema di identificazione nazionale o regionale, previo accordo tra l'Autorità di sorveglianza e lo Stato contraente che effettua la dichiarazione, garantisce l'individuazione univoca di ciascun elemento del materiale rotabile ferroviario cui si applica il sistema.

3. La dichiarazione formulata da uno Stato contraente ai sensi del precedente paragrafo contiene informazioni precise sul funzionamento del sistema di identificazione nazionale o regionale.

4. Per essere valida, l'iscrizione relativa a un elemento del materiale rotabile ferroviario per il quale è stata formulata una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 specifica tutti i numeri di identificazione nazionale o regionale che sono stati attribuiti all'elemento dall'entrata in vigore del presente Protocollo a norma del paragrafo 1 dell'articolo XXIII, nonché il periodo durante il quale ogni numero è stato applicato all'elemento.

Articolo XV

Modifiche aggiuntive alle disposizioni relative al Registro

1. Ai fini del paragrafo 6 dell'articolo 19 della Convenzione, i criteri di ricerca nel Registro internazionale sono stabiliti dai regolamenti.

2. Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 25 della Convenzione e nelle circostanze ivi descritte, il titolare di una garanzia internazionale futura che sia stata iscritta o di una cessione futura di una garanzia internazionale che sia stata iscritta adotta tutte le misure a propria disposizione per ottenere la cancellazione dell'iscrizione nei dieci giorni decorrenti dalla ricezione della domanda prevista in tale paragrafo.

3. Allorché è stata iscritta una subordinazione e le obbligazioni del debitore nei confronti del beneficiario della subordinazione si estinguono, il beneficiario procede alla cancellazione dell'iscrizione entro dieci giorni decorrenti dalla domanda scritta del subordinato recapitata o ricevuta all'indirizzo del beneficiario indicato nell'iscrizione.

4. Il Conservatore esercita e amministra le funzioni centralizzate del Registro internazionale ventiquattro ore su ventiquattro.

5. Il Conservatore risponde ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 28 della Convenzione delle perdite causate fino a un importo non superiore al valore del materiale rotabile ferroviario cui la perdita si riferisce. Nonostante la frase precedente, la responsabilità del Conservatore non supera i 5 milioni di diritti speciali di prelievo per anno di calendario, o l'importo superiore, calcolato nello stesso modo, che l'Autorità di sorveglianza può determinare periodicamente con regolamento.

6. Il precedente paragrafo non limita la responsabilità del Conservatore in caso di danni per perdite causate da colpa grave o dolo del Conservatore o dei suoi funzionari o impiegati.

7. L'ammontare dell'assicurazione o della garanzia finanziaria prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 28 della Convenzione non è inferiore all'importo determinato come appropriato dall'Autorità di sorveglianza, tenuto conto della responsabilità futura del Conservatore.

8. Nessuna disposizione della Convenzione impedisce che il Conservatore si procuri una assicurazione o una garanzia finanziaria che copra gli eventi di cui lo stesso non è responsabile in base all'articolo 28 della Convenzione.

Articolo XVI

Tariffe del Registro internazionale

1. L'Autorità di sorveglianza fissa e può modificare periodicamente le tariffe per l'iscrizione, il deposito, la ricerca e gli altri servizi forniti dal Registro internazionale, in conformità ai suoi regolamenti.

2. Le tariffe di cui al precedente paragrafo sono determinate in modo da coprire, nella misura necessaria, i costi ragionevoli di stabilimento, attuazione e funzionamento del Registro internazionale e i costi ragionevoli del segretariato connessi all'esercizio delle sue funzioni. Nessuna disposizione del presente paragrafo preclude al Conservatore di realizzare un equo profitto.

Articolo XVII

Avvisi di vendita

I regolamenti autorizzano l'iscrizione nel Registro internazionale di avvisi di vendita di materiale rotabile ferroviario. A tali regolamenti si applicano, in quanto rilevanti, le disposizioni del presente capo e del capo V della Convenzione. Le iscrizioni di questo tipo e le ricerche effettuate o i certificati rilasciati in relazione ad avvisi di vendita hanno tuttavia valore puramente informativo e non pregiudicano i diritti acquisiti da qualunque persona ai sensi della Convenzione o del presente Protocollo né producono altri effetti.

CAPO IV

COMPETENZA

Articolo XVIII

Rinuncia all'immunità della giurisdizione

1. Ferma l'osservanza del paragrafo 2, la rinuncia all'immunità della giurisdizione relativa agli organi giurisdizionali indicati agli articoli 42 o 43 della Convenzione, o relativa all'esercizio coattivo di diritti e garanzie riguardanti materiale rotabile ferroviario secondo la Convenzione, ha forza obbligatoria ed è attributiva della competenza, se le altre condizioni di attribuzione della competenza o dell'esecuzione sono soddisfatte; essa consente altresì di fare ricorso alle misure di esecuzione, secondo il caso.

2. Una rinuncia fatta in virtù del paragrafo precedente è fatta per iscritto e contiene una descrizione del materiale rotabile ferroviario come specificato al paragrafo 1 dell'articolo V del presente protocollo.

CAPO V

RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo XIX

Relazione con la Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale

In caso di discordanza, la Convenzione prevale sulla *Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale* firmata ad Ottawa il 28 maggio 1988.

Articolo XX

Relazione con la Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)

In caso di discordanza, la Convenzione prevale sulla *Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, nella versione del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999.*

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo XXI

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo è aperto a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 alle firme degli Stati partecipanti alla Conferenza diplomatica per l'adozione di un Protocollo ferroviario alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, svoltasi a Lussemburgo dal 12 al 23 febbraio 2007. Dopo il 23 febbraio 2007, il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell'Unidroit a Roma, fino all'entrata in vigore in conformità all'articolo XXIII.

2. Il presente Protocollo è oggetto di ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati che lo hanno firmato.

3. Ogni Stato che non ha firmato il presente Protocollo può aderirvi in ogni momento.

4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettua mediante deposito di uno strumento nelle forme dovute presso il Depositario.

5. Uno Stato non può divenire parte del presente Protocollo se non è o non diviene anche parte della Convenzione.

Articolo XXII

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Anche un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal presente Protocollo può firmare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo. In questo caso l'organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dal presente Protocollo, ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente. Allorché ai fini del presente Protocollo acquisti rilevanza il numero degli Stati contraenti, l'organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.

2. All'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica presenta al Depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dal presente Protocollo per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L'organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ritardo il Depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.

3. Qualsiasi riferimento a «Stato contraente» o «Stati contraenti» o «Stato parte» o «Stati parte» nel presente Protocollo si applica ugualmente a un'organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.

Articolo XXIII

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore tra gli Stati che hanno depositato gli strumenti di cui al sottoparagrafo a):

a) il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito del quarto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; oppure, se posteriore,

b) alla data in cui il segretariato deposita presso il Depositario il certificato attestante la piena operatività del Registro internazionale.

2. Per gli altri Stati la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo:

a) alla scadenza del terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; oppure, se posteriore,

b) alla data di cui al sottoparagrafo b) del precedente paragrafo.

Articolo XXIV

Unità territoriali

1. Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione a argomenti trattati dal presente Protocollo, esso può, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che il presente Protocollo sarà applicato a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un'altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.

2. Tale dichiarazione dovrà essere notificata al Depositario e indica esattamente le unità territoriali alle quali si applica il presente protocollo.

3. Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, il presente Protocollo si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.

4. Allorché uno Stato contraente estende l'applicazione del presente Protocollo ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dal presente Protocollo possono essere fatte nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di una unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un'altra.

5. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità al paragrafo 1, il presente Protocollo si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:

a) il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base a una legge in vigore in una unità territoriale alla quale la presente Convenzione e il presente Protocollo si applicano, o se ha la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale in una unità territoriale alla quale la Convenzione e il presente Protocollo si applicano;

b) ogni riferimento all'ubicazione del materiale rotabile ferroviario in uno Stato contraente indica l'ubicazione del materiale rotabile ferroviario nell'unità territoriale alla quale la Convenzione e il presente Protocollo si applicano; e

c) ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti nell'unità territoriale alla quale la Convenzione e il presente Protocollo si applicano.

Articolo XXV

Materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico

1. Uno Stato contraente può, in qualunque momento, dichiarare che continuerà ad applicare, nella misura specificata nella dichiarazione, la propria normativa vigente in quel momento, che preclude, sospende o disciplina l'esercizio nel suo territorio di uno dei rimedi previsti dal capo III della Convenzione e dagli articoli da VII a IX del presente Protocollo in relazione al materiale rotabile ferroviario abitualmente usato per fornire un servizio di importanza pubblica («materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico») come specificato nella dichiarazione notificata al Depositario.

2. Qualunque persona, incluse le autorità governative o altre autorità pubbliche, che, ai sensi del diritto dello Stato contraente che formula una dichiarazione a norma del precedente paragrafo, esercita il potere di prendere o ottenere il possesso di materiale rotabile ferroviario adibito a servizio pubblico, o usarlo o controllarlo, preserva ed ha cura del materiale rotabile ferroviario dal momento in cui esercita il suddetto potere fino a quando il possesso, l'uso o il controllo è restituito al creditore.

3. Durante il periodo specificato nel precedente paragrafo la persona ivi indicata paga o provvede affinché sia pagato al creditore un importo maggiore o uguale:

a) all'importo che la suddetta persona è tenuta a pagare in base al diritto dello Stato contraente che rende la dichiarazione; oppure, se più elevato,

b) al canone di leasing a prezzi di mercato in relazione a tale materiale rotabile ferroviario.

Il primo versamento è effettuato entro dieci giorni di calendario dalla data in cui è esercitato il potere; i pagamenti successivi sono effettuati il primo giorno di ogni mese successivo. Qualora un mese l'importo da pagare ecceda l'ammontare che il debitore deve al creditore, l'eccedenza deve essere versata agli altri creditori nella misura del loro credito e secondo il rispettivo ordine di prelazione e, successivamente, al debitore.

4. Uno Stato contraente la cui normativa non prevede le obbligazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può, nella misura specificata in una dichiarazione distinta notificata al Depositario, dichiarare che non applicherà tali paragrafi in relazione al materiale rotabile ferroviario specificato nella dichiarazione. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a una persona di convenire con il creditore di eseguire le obbligazioni di cui ai paragrafi 2 o 3 né pregiudica l'efficacia di accordi conclusi in tal senso.

5. La dichiarazione iniziale o successiva effettuata ai sensi del presente articolo da uno Stato contraente non pregiudica i diritti e le garanzie dei creditori derivanti da un accordo stipulato prima della data in cui tale dichiarazione perviene al Depositario.

6. Uno Stato contraente che formula una dichiarazione ai sensi del presente articolo tiene conto della tutela delle garanzie dei creditori e dell'effetto della dichiarazione sulla disponibilità del credito.

Articolo XXVI

Disposizioni transitorie

In relazione al materiale rotabile ferroviario, l'articolo 60 della Convenzione è così modificato:

a) nel sottoparagrafo a) del paragrafo 2, dopo «situato» è inserito «al momento in cui il diritto o la garanzia sorge o è creato»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella sua dichiarazione formulata in virtù del paragrafo 1, uno Stato contraente può specificare una data, fissata non prima che sia trascorso un periodo di tre anni e non dopo che sia trascorso un periodo di dieci anni dal momento in cui la dichiarazione ha acquistato efficacia, a partire dalla quale gli articoli 29, 35 e 36 della presente Convenzione, quali modificati o integrati dal Protocollo, saranno applicati, nella misura e nel modo specificato nella dichiarazione, ai diritti e alle garanzie preesistenti sorti da un accordo stipulato al tempo in cui il debitore era situato in quello Stato. L'ordine di prelazione fra i diritti o le garanzie in virtù del diritto di quello Stato, in quanto applicabile, è mantenuto se i diritti o le garanzie sono stati iscritti nel Registro internazionale prima della scadenza del periodo specificato nella dichiarazione, indipendentemente dal fatto che altri diritti o garanzie siano stati iscritti anteriormente.»

Articolo XXVII

Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni

1. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l'articolo VI o l'articolo X, o entrambi gli articoli.

2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l'articolo VIII in tutto o in parte. Se effettua tale dichiarazione, deve indicare il termine prescritto dal paragrafo 2 dell'articolo VIII.

3. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà integralmente l'alternativa A, B o C dell'articolo IX e, in questo caso, dovrà specificare gli eventuali tipi di procedure di insolvenza alle quali si applica tale alternativa. Uno Stato contraente che effettui una dichiarazione in applicazione del presente paragrafo deve indicare il termine prescritto dall'articolo XI ai sensi del paragrafo 4 dell'alternativa A, del paragrafo 3 dell'alternativa B o dei paragrafi 5 e 15 dell'alternativa C, secondo il caso.

4. Gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti applicano l'articolo IX in conformità alla dichiarazione fatta dallo Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.

Articolo XXVIII

Riserve e dichiarazioni

1. Non sono ammesse riserve al presente Protocollo, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX e XXX possono essere fatte in conformità a tali disposizioni.

2. Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ogni ritiro di una dichiarazione fatta in virtù del presente Protocollo è notificata per iscritto al Depositario.

Articolo XXIX

Dichiarazioni rese in base alla Convenzione

1. Salvo indicazione contraria, si presume che le dichiarazioni fatte in base alla Convenzione, ivi incluse quelle rese in base agli articoli 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 e 60, siano state fatte anche in base al presente Protocollo.

2. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 50 della Convenzione, «operazione interna» indica anche, in relazione al materiale rotabile ferroviario, un'operazione di uno dei tipi indicati nei sottoparagrafi da a) a c) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione, quando il materiale rotabile ferroviario pertinente, nel suo uso normale, può funzionare esclusivamente in un sistema ferroviario unico nello Stato contraente in questione, a causa dello scartamento o di altri elementi della configurazione del materiale rotabile ferroviario.

Articolo XXX

Dichiarazioni successive

1. Ad eccezione di una dichiarazione resa in conformità all'articolo XXIX in virtù dell'articolo 60 della Convenzione, uno Stato parte può fare una dichiarazione successiva per mezzo di una notifica al Depositario in ogni momento successivo alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.

2. Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione produca effetti, la dichiarazione produce effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del Depositario.

3. In deroga ai paragrafi precedenti, il presente Protocollo continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXI

Ritiro delle dichiarazioni

1. Ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base al presente Protocollo, ad eccezione di una dichiarazione fatta conformemente all'articolo XXIX in virtù dell'articolo 60 della Convenzione, può in ogni momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al Depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

2. Nonostante il paragrafo precedente, il presente Protocollo continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e garanzie nati prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXII

Denunce

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo mediante notifica per iscritto al Depositario.

2. La denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese da quando la notifica è stata ricevuta dal Depositario.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente Protocollo continua ad applicarsi, come se la denuncia non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui la denuncia ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXIII

Conferenze di valutazione, emendamenti e questioni connesse

1. In consultazione con l'Autorità di sorveglianza, il Depositario prepara annualmente, o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parte che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella Convenzione, così come emendata dal Protocollo, ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il Depositario tiene conto delle relazioni dell'Autorità di sorveglianza relative al funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.

2. Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parte, il Depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l'Autorità di sorveglianza, Conferenze di valutazione degli Stati parte al fine di esaminare:

a) l'applicazione pratica della Convenzione come emendata dal presente Protocollo e la misura in cui essa effettivamente facilita il finanziamento garantito da beni dell'impresa e il leasing dei beni coperti dal suo campo di applicazione;

b) l'interpretazione giudiziaria e l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e dei regolamenti;

c) il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del Conservatore e la supervisione dello stesso da parte dell'Autorità di sorveglianza, tenendo in considerazione i rapporti sottoposti dall'Autorità di sorveglianza; e

d) l'opportunità di apportare modifiche al presente Protocollo o alle disposizioni concernenti il Registro internazionale.

3. Ogni emendamento al presente Protocollo è approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parte partecipanti alla conferenza indicata al paragrafo precedente ed entra successivamente in vigore nei confronti degli Stati che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, l'accettazione o l'approvazione da parte di quattro Stati conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII relative alla sua entrata in vigore.

Articolo XXXIV

Il Depositario e le sue funzioni

1. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso l'Unidroit, che è designato come Depositario.

2. Il Depositario:

a) informa tutti gli Stati contraenti:

   i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;

   ii) della data del deposito del certificato di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 dell'articolo XXIII;

   iii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;

   iv) di qualsiasi dichiarazione effettuata in base al presente Protocollo e della relativa data;

   v) del ritiro o dell'emendamento di qualsiasi dichiarazione, e della data del ritiro o dell'emendamento; e

   vi) della notifica di ogni denuncia del presente Protocollo, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;

b) trasmette le copie certificate del presente Protocollo a tutti gli Stati contraenti;

c) fornisce all'Autorità di sorveglianza e al Conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente disponibili; e

d) adempie le altre funzioni usuali dei depositari.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente abilitati a tal fine hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Lussemburgo, il 23 febbraio dell'anno 2007, in un solo esemplare di cui i testi in francese, inglese e tedesco saranno ugualmente autentici alla conclusione della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal segretariato della Conferenza sotto l'autorità del presidente della Conferenza entro 90 giorni dal presente Atto.